

CAMERA DEI DEPUTATI N. 830

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORTI, ARMATO, SCALIA, CANESTRARI, MANCINI ANTONIO, ZANIBELLI,
BIANCHI GERARDO, MAROTTA VINCENZO**

Presentata il 14 dicembre 1963

**Disposizioni particolari riguardanti alcune categorie del personale
di concetto dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni**

! ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende ad eliminare o quanto meno a ridurre la sperequazione nel trattamento economico che si è determinato a svantaggio dei vincitori dei concorsi a 90 posti di vice perito (decreto ministeriale 1 aprile 1959), a 133 posti di vice geometra (decreto ministeriale 4 dicembre 1958), a 1.100 posti di vice segretario (decreto ministeriale 2 dicembre 1957 modificato da decreto ministeriale 14 aprile 1958) rispetto agli idonei dei concorsi medesimi, per effetto delle norme contenute negli articoli 7 e 52 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

L'articolo 46 della legge predetta ha stabilito che i posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge stessa nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici dei periti industriali e dei geometri e i posti della qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo disponibili alla data di entrata in vigore della legge e quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1963, possono essere conferiti agli idonei dei concorsi suindicati.

Ora è avvenuto che gli idonei interni provenienti dalla carriera esecutiva, prima che fossero nominati vice perito, vice geometra e vice segretario, hanno beneficiato delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 52 della legge 1406, ottenendo così nella carriera di provenienza la promozione a qualifiche supe-

riori a quella iniziale della carriera di concetto. Questo significa che all'atto della nomina a vice perito, a vice geometra e a vice segretario gli idonei di cui ci si occupa hanno beneficiato dell'assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in aggiunta allo stipendio della qualifica iniziale della carriera di concetto. In altri termini gli idonei hanno conservato il migliore trattamento economico che avevano raggiunto nella carriera inferiore per effetto della legge 1406 del 1961, mentre i vincitori, quanto meno i vincitori interni provenienti da qualifiche non superiori a quella di ufficiale di 2^a classe della carriera esecutiva, non avendo potuto beneficiare delle disposizioni previste dalla ripetuta legge 1406 perché nominati nella carriera di concetto prima che entrasse in vigore la legge stessa, non hanno potuto conseguire l'assegno personale attribuito agli idonei interni in aggiunta allo stipendio.

La presente proposta di legge, pertanto, prevede come correttivo il provvedimento transitorio della promozione dei vincitori alla qualifica superiore dopo due anni, anziché dopo quattro, dalla nomina a vice perito, a vice geometra e a vice segretario. Il provvedimento stesso si estende ai vincitori provenienti dalla carriera ausiliaria, sembrando equo usare uguale trattamento a tutti i vincitori dei concorsi già detti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I vincitori dei seguenti concorsi:

a) a 1.100 posti di vice segretario, bandito con decreto ministeriale del 14 aprile 1958;

b) a 90 posti di vice perito industriale, bandito con decreto ministeriale del 1° aprile 1959;

c) a 133 posti di vice geometra, bandito con decreto ministeriale del 4 dicembre 1958; sono promossi alla qualifica superiore, a ruolo aperto, dopo due anni di servizio.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con la disponibilità del bilancio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.